

COMUNE DI TON

PROVINCIA DI TRENTO

**REGOLAMENTO PER LA DETENZIONE,
CONDUZIONE E CIRCOLAZIONE
DEI CANI**

Art. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO E RESPONSABILI DELLA CUSTODIA

- a) Il regolamento è finalizzato a tutelare il benessere della popolazione canina domestica presente nel territorio del comune e a disciplinare la convivenza tra l'uomo e l'animale.
- b) Sono considerati responsabili della custodia e condotta dei cani i proprietari o coloro che accettino di detenerli, a qualsiasi titolo, per il relativo periodo.

Art. 2

MUSERUOLA E GUINZAGLIO

- a) Il guinzaglio è obbligatorio quando il cane è accompagnato in particolari luoghi pubblici destinati a passeggiata e transito pedonale, in aree necessariamente affollate per riunioni e manifestazioni varie tenute all'aperto ed in tutte quelle zone in cui l'animale, lasciato libero, potrebbe costituire intralcio o pericolo alla circolazione, nonché molestia per i passanti. È obbligatorio applicare sia la museruola che il guinzaglio per i cani condotti nei locali pubblici e sui mezzi di pubblici trasporto. Il guinzaglio deve essere di dimensione e caratteristiche adeguate e proporzionate e comunque di lunghezza non superiore a 1.5 metri quando si trovano nelle vie o in luoghi aperti pubblici. I proprietari e i detentori di cani compresi nell'elenco di cui all'Ordinanza del Ministero della Salute 12 dicembre 2006 e successive modifiche e integrazioni devono sempre applicare sia il guinzaglio che la museruola agli animali quando gli stessi si trovano in un qualsiasi luogo pubblico o aperto al pubblico. Nei parchi, nei giardini pubblici, nelle aiuole, nei cimiteri, negli spazi annessi alle scuole e nelle aree verdi destinate al gioco per i bambini è vietato l'accesso dei cani. È ammesso per i parchi e i giardini pubblici con più ingressi, il transito al guinzaglio dei cani sui camminamenti pavimentati.
- b) Chiunque viola le disposizioni di cui sopra è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a Euro 150,00.
L'importo di tale sanzione è raddoppiato se la violazione viene commessa da proprietari o detentori di cani appartenenti alle razze a rischio individuate dall'Ordinanza del Ministero della Salute del 12/12/2006 e successive integrazioni e modifiche.

Art. 3

RACCOLTA DELLE DEIEZIONI E DISTURBO

- a) Sulle aree aperte al pubblico gli accompagnatori sono sempre tenuti alla totale asportazione delle deiezioni lasciate dai cani con successivo smaltimento e a fare uso per l'asportazione, di idonea attrezzatura che devono avere immediatamente disponibile al seguito.

b) Chiunque viola le disposizioni previste al primo comma del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 30,00 a €. 90,00, oltre alla asportazione delle deiezioni.

c) Sono esclusi dall'applicazione del presente articolo i non vedenti con cani guida.

d) I possessori dei cani che con il loro abbaiare, guaire, ululare o latrare disturbano in modo insistente e inequivocabile il vicinato sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 30,00 a € 90,00.

Art. 4

DETENZIONE DEI CANI ALL'INTERNO DI CORTILI E/O GIARDINI PRIVATI

a) E' fatto divieto di detenere i cani in spazi angusti, privi dell'acqua e del cibo necessari e non provvedere alla periodica pulizia degli ambiti. In particolare il nutrimento, fornito almeno quotidianamente, fatte salve particolare esigenze di specie, deve essere, nella quantità e qualità, adeguato alla specie, all'età ed alle condizioni fisiologiche dell'animale.

b) E' fatto divieto di detenere i cani in luogo sprovvisto di idoneo riparo coperto, rialzato dal suolo ove gli animali possano proteggersi dalle intemperie dal freddo e/o dal sole diretto.

c) I cani devono essere tenuti all'interno di un'area delimitata con una rete metallica o con una cancellata avente un'altezza dal fondo di calpestio pari almeno al doppio dell'altezza del cane; la superficie dell'eventuale specifico recinto costruito per custodire l'animale deve rispettare le dimensioni minime previste nell'Allegato A del Decreto del 28/02/2003 di recepimento dell'Accordo recante disposizioni in materia di benessere animali da compagnia e pet therapy. La rete o la cancellata, deve avere le caratteristiche citate per tutta la sua lunghezza, non deve essere facilmente scavalcabile ed avere una consistenza ed una trama tale da non permettere la fuoriuscita del muso dell'animale.

d) La detenzione dei cani alla catena deve essere possibilmente evitata. Qualora si renda necessaria (vedi lett. g) la catena deve avere una robustezza ed una misura adeguata oltre a possedere un solido ancoraggio, proporzionato alla mole dell'animale.

e) La libertà di movimento dell'animale deve corrispondere alla lunghezza minima della catena, non comunque inferiore a mt. 5. La catena deve essere dotata di idoneo moschettone che regola sia il collare che l'attacco allo scorrevole. Gli animali che sono tenuti alla catena devono sempre poter raggiungere il riparo e la ciotola dell'acqua e del cibo.

f) In ogni caso i cani alla catena non possono raggiungere, in autonomia, un'area pubblica o di uso pubblico ovvero la proprietà privata di un terzo.

g) All'interno della proprietà privata, indipendentemente dalle dimensioni delle stesse, se queste non sono adeguatamente delimitate, i cani devono essere tenuti al guinzaglio ovvero con catena, ad eccezione degli animali utilizzati nell'esercizio venatorio e attività correlate, nella ricerca dei tartufi e di quelli accompagnati; in ogni caso l'accompagnatore deve potere, in qualunque momento, controllarne i movimenti.

h) chiunque viola le disposizioni previste dal presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a €150,00

Art. 5

PARTICOLARI SITUAZIONI

- a) È data facoltà ai bar, ristoranti e simili pubblici esercizi o negozi di ammettere i cani, nel rispetto della normativa igienica, purché tale facoltà sia ben pubblicizzata all'ingresso del locale per darne adeguata notizia a tutti i frequentatori.
- b) È vietato trasportare o far stationare i cani segregati nei bauli chiusi delle auto o farli stationare all'interno dell'abitacolo dei veicoli esposti al sole. Dovrà in ogni caso essere garantita idonea aerazione;
- c) Chiunque viola le disposizioni previste ai dal presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di un somma da €. 25,00 a €. 75,00
- d) L'accesso dei cani guida di ciechi sui mezzi di trasporto pubblico e negli esercizi aperti al pubblico è regolamentato dalla Legge 8/2/2006 n. 60 e successive modifiche e integrazioni.
- e) Sono esonerati dall'osservanza del presente regolamento i cani in dotazione alle Forze Armate, di Polizia, di Protezione Civile, dei Vigili del Fuoco.

Art. 6

TUTELA DELL'INCOLUMITÀ PUBBLICA DALL'AGGRESSIVITÀ DEI CANI

- a) Per predeterminate razze canine caratterizzate da particolare aggressività si applica l'ordinanza del Ministero della Salute del 12.12.2006 e successive modifiche e integrazioni che prevede particolari oneri e divieti per la corretta detenzione di questi animali; in particolare:
- coloro che non stipulano una polizza di assicurazione di responsabilità civile per i danni causati dal proprio cane contro terzi soggiacciono alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 150,00;
 - b) coloro che, nonostante il divieto nell'Ordinanza ministeriale, detengano o a qualunque titolo accompagnino uno dei cani vietati, soggiacciono alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 200,00 a € 600,00.

Art. 7

RECIDIVA

In caso di recidiva delle violazioni alle disposizioni di cui agli art. 2 e 4 si provvederà all'allontanamento dell'animale in struttura Convenzionata a spese del proprietario.

Art. 8

VIGILANZA

Il controllo del rispetto delle indicazioni previste dal presente regolamento spetta a tutti gli organi di vigilanza individuati dalla legge. Possono effettuare controlli in materia anche gli organi di vigilanza volontaria muniti di specifico potere di accertamento in materia ambientale. L'Amministrazione comunale ha facoltà di individuare ulteriori organi deputati al controllo e alla vigilanza con specifica individuazione dei poteri e delle facoltà degli agenti preposti.

Art. 9

ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore 15 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio. Per quanto non espressamente disciplinato in materia si rimanda alla normativa nazionale e regionale vigente ed in particolare:

la Legge Provinciale 1/8/2003 n. 5 art. 10 che richiama la legge 14 agosto 1991 n° 281 "Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo"

il D.P.R. 8 febbraio 1954 n. 320 (Regolamento di Polizia Veterinaria) decreto del 28/02/2003 di recepimento dell'Accordo recante disposizioni in materia di benessere animali da compagnia e pet therapy

la legge n. 189 del 20 luglio 2004 modificativa del codice penale in materia di maltrattamento di animali.

l'Ordinanza 12 dicembre 2006 del Ministero della Salute a tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione di cani e successive modifiche ed integrazioni.

Legge del 4 novembre 2010 n° 201 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno"

Articoli 638-659-672 del codice penale, inerenti il danneggiamento, l'omessa custodia, il malgoverno ed il maltrattamento di animali, nonché il disturbo delle occupazioni ed il riposo delle persone.

ORDINANZA 12 dicembre 2006

Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione di cani.

pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 10 del 13 gennaio 2007

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Visto l'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto l'articolo 10 della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, approvata a Strasburgo il 13 novembre 1987, firmata anche dall'Italia;

Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281, legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo, in particolare l'articolo 1 che stabilisce che lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali d'affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi e favorisce la corretta convivenza tra uomo ed animale;

Visto il D.P.C.M. 28 febbraio 2003, che ratifica l'accordo 6 febbraio 2003 tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy;

Considerato che l'uso di collari elettrici o altri congegni atti a determinare scosse o impulsi elettrici sui cani procura paura e sofferenza e può provocare reazioni di aggressività da parte degli animali stessi, l'impiego di tali strumenti si configura come maltrattamento e chiunque li utilizzi è perseguibile ai sensi della legge 20 luglio 2004, n. 189.

Visti gli episodi di aggressione alle persone da parte di cani;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di adottare, in attesa dell'emanazione di una disciplina normativa organica in materia, disposizioni cautelari a tutela della salute pubblica

ORDINA

Articolo 1.

1. Sono vietati:

- a) l'addestramento inteso ad esaltare l'aggressività dei cani;
- b) l'addestramento inteso ad esaltare il rischio di maggiore aggressività di cani pit bull e di altri incroci o razze di cui all'elenco allegato;
- c) qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra razze di cani con lo scopo di sviluppare l'aggressività;
- d) la sottoposizione di cani a doping, così come definito all'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376;
- e) gli interventi chirurgici destinati a modificare l'aspetto di un cane, o finalizzati ad altri scopi non curativi, in particolare:
 - i) il taglio della coda
 - ii) il taglio delle orecchie
 - iii) la recisione delle corde vocali

2. Il divieto di cui al punto 1 lettera e) non si applica agli interventi curativi necessari per ragioni di medicina veterinaria.

Articolo 2.

1. I proprietari e i detentori di cani, analogamente a quanto previsto dallo articolo 83, primo comma, lettere c) e d) del Regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, hanno l'obbligo di:

- a) applicare la museruola o il guinzaglio ai cani quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico;
- b) applicare la museruola e il guinzaglio ai cani condotti nei locali pubblici e sui pubblici mezzi di trasporto.

2. I proprietari e i detentori di cani di razza di cui all'elenco allegato devono applicare il guinzaglio e la museruola ai cani sia quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico sia quando si trovano nei locali pubblici o sui pubblici mezzi di trasporto.

3. Gli obblighi di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano ai cani per non vedenti o non udenti, addestrati come cani guida.

Art. 3

1. Chiunque possenga o detenga cani di cui all'articolo 1, comma 1 lettera b) ha l'obbligo di vigilare con particolare attenzione sulla detenzione degli stessi al fine di evitare ogni possibile aggressione a persone e deve stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio cane.

Articolo 4

1. L'uso di collari elettrici o altri congegni atti a determinare scosse o impulsi elettrici sui cani procura paura e sofferenza e può provocare reazioni di aggressività da parte degli animali stessi. Pertanto l'impiego di tali strumenti si configura come maltrattamento e chiunque li utilizzi è perseguibile ai sensi della legge 20 luglio 2004, n. 189.

Articolo 5

1. Si definisce cane con aggressività non controllata quel soggetto che, non provocato, lede o minaccia di ledere l'integrità fisica di una persona o di altri animali attraverso un comportamento aggressivo non controllato dal proprietario o detentore dell'animale.

2. I Servizi Veterinari tengono aggiornato un archivio dei cani morsicatori e dei cani con aggressività non controllata rilevati, al fine di predisporre i necessari interventi di controllo per la tutela della incolumità pubblica.

3. L'autorità sanitaria competente, in collaborazione con la Azienda Sanitaria Locale stabilisce:

- a) i criteri per la classificazione del rischio da cani di proprietà con aggressività non controllata con i relativi parametri per la rilevazione;
- b) i percorsi di controllo e rieducazione per la prevenzione delle morsicature;
- c) l'obbligo per i proprietari dei cani di cui al comma 1 di stipulare una polizza di assicurazione per la responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio cane;
- d) ulteriori prescrizioni e misure atte a controllare o limitare il rischio di morsicature.

4. E' vietato acquistare, possedere o detenere cani di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) e di cui al comma 1 del presente articolo :

- a) ai delinquenti abituali o per tendenza;
- b) a chi è sottoposto a misure di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale;
- c) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni;
- d) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per i reati di cui agli articoli 727, 544-ter, 544-quater, 544-quinques del codice penale e, per quelli previsti dall'articolo 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189;
- e) ai minori di 18 anni e agli interdetti o inabilitati per infermità.

5. Il proprietario o il detentore di un cane di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) e di cui al comma 1 del presente articolo che non è in grado di mantenere il possesso del proprio cane nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente ordinanza deve interessare le autorità veterinarie competenti del

territorio al fine di ricercare con le amministrazioni comunali idonee soluzioni di gestione dell'animale stesso ivi compresa la valutazione ai sensi dell'art.2 comma 6 legge 14 agosto 1991, n. 281.

6. La presente ordinanza non si applica ai cani in dotazione alle Forze armate, di Polizia, di Protezione civile e dei Vigili del fuoco.

Articolo 6

1. Le violazioni delle disposizioni della presente ordinanza sono sanzionate dalle Amministrazioni competenti secondo i parametri territoriali in vigore.

2. La presente ordinanza è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed ha efficacia per un anno a decorrere dal giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 12 dicembre 2006

Il Ministro: Turco

Registrata alla Corte dei conti il 30 dicembre 2006 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 365

ALLEGATO:

Elenco delle razze canine e di incroci di razze a rischio di aggressività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b, della presente Ordinanza:

- American Bulldog;
- Cane da pastore di Charplanina;
- Cane da pastore dell'Anatolia;
- Cane da pastore dell'Asia centrale;
- Cane da pastore del Caucaso;
- Cane da Serra da Estrella;
- Dogo Argentino;
- Fila brasileiro;
- Perro da canapo majocero;
- Perro da presa canario;
- Perro da presa Mallorquin;
- Pit bull;
- Pit bull mastiff;
- Pit bull terrier;
- Rafeiro do alentejo;
- Rottweiler;
- Tosa inu.

D.P.C.M. 28 febbraio 2003.

Recepimento dell'accordo recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy.

**IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n.1265

Visto l'art. 24 del regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1994, n. 320;

Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281, recante: «Legge-quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo»;

Considerato che l'Italia ha firmato la «Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione degli animali da compagnia», approvata a Strasburgo il 13 novembre 1987;

Visti gli articoli 2, comma 2, lettera b), e 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Visto l'accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, relativo al benessere degli animali da compagnia e la *pet-therapy*, stipulato il 6 febbraio 2003;

Visto l'art. 2, comma 3, lettera q), della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sulla proposta del Ministro della salute;

Decreta:

1. 1. Il presente decreto recepisce l'accordo di cui all'allegato 1, stipulato il 6 febbraio 2003 tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che disciplina il particolare rapporto di affezione tra l'uomo e l'animale, al fine di rendere più omogeneo l'intervento pubblico nel complesso scenario della protezione degli animali da compagnia.

2. In particolare il testo dell'accordo prevede, da parte del Governo e delle regioni, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, l'adozione di disposizioni finalizzate ad:

- a) assicurare il benessere degli animali;
- b) evitarne utilizzi riprovevoli, sia diretti che indiretti;
- c) consentirne l'identificazione, attraverso l'utilizzo di appositi microchips, su tutto il territorio nazionale;
- d) utilizzare la *pet-therapy* per la cura di anziani e bambini.

Acc. 6 febbraio 2003.

Accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in materia di benessere degli animali da compagnia e *pet-therapy*.

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Visti gli articoli 2, comma 2, lettera b) e 4, comma 1 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che affidano a questa Conferenza il compito di promuovere e sancire accordi tra Governo e Regioni, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

Visto lo schema di decreto in oggetto, trasmesso con nota del 30 dicembre 2002 dal Ministero della salute, che definisce, nell'ambito della disciplina degli animali da compagnia, alcuni principi fondamentali per una maggiore e sempre più corretta interrelazione tra l'uomo e i predetti animali, per assicurare in ogni circostanza il loro benessere, evitarne riprovevoli utilizzi sia diretti che indiretti e favorire lo sviluppo di una cultura di rispetto per la loro dignità anche nell'ambito delle realtà terapeutiche innovative;

Considerato che, in sede tecnica, il 14 gennaio 2003, i rappresentanti delle Regioni hanno chiesto che i contenuti del decreto fossero recepiti in un accordo tra Governo e Regioni, alla luce delle modifiche apportate al Titolo V della Costituzione e che tale richiesta è stata accolta dai rappresentanti del Ministero della salute;

Considerato che, nel corso della seduta di questa Conferenza del 16 gennaio 2003 i presidenti hanno chiesto il rinvio dell'esame del provvedimento e che a seguito del successivo incontro tecnico, sono state concordate tra le Regioni e il Ministero della salute alcune modifiche;

Rilevato che, con nota 31 gennaio 2003, il Ministero della salute ha trasmesso nuovamente il testo dell'accordo nella stesura definitiva;

Considerato che nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, i presidenti delle Regioni hanno espresso l'avviso favorevole sull'accordo in oggetto;

Acquisito l'assenso del Governo e dei presidenti delle Regioni e Province autonome, espresso ai sensi dell'art. 4, comma 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Sancisce il seguente accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nei termini sottoindicati;

1. Finalità e definizioni.

1. Con il presente accordo le Regioni e il Governo si impegnano, ciascuno per le proprie competenze, a promuovere iniziative rivolte a favorire una corretta convivenza tra le persone e gli animali da compagnia, nel rispetto delle esigenze sanitarie, ambientali e del benessere degli animali.

2. Ai fini del presente accordo, si intende per:

- a) «animale da compagnia»: ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto, dall'uomo, per compagnia o affezione senza fini produttivi od alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo, come il cane per disabili, gli animali da *pet-therapy*, da riabilitazione, e impiegati nella pubblicità. Gli animali selvatici non sono considerati animali da compagnia;
- b) «allevamento di cani e gatti per attività commerciali»: la detenzione di cani e di gatti, anche a fini commerciali, in numero pari o superiore a 5 fattrici o 30 cuccioli per anno;
- c) «commercio di animali da compagnia»: qualsiasi attività economica quale, ad esempio, i negozi di vendita di animali, le pensioni per animali, le attività di toelettatura e di addestramento.

2. Responsabilità e doveri del detentore.

1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano si impegnano a prevedere disposizioni specifiche che individuino responsabilità e doveri del detentore dell'animale da compagnia stabilendo che chiunque conviva con un animale da compagnia o abbia accettato di occuparsene è responsabile della sua salute e del suo benessere e deve provvedere alla sua sistemazione e fornirgli adeguate cure ed attenzione, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici secondo l'età, il sesso, la specie e la razza ed in particolare:

- a) rifornirlo di cibo e di acqua in quantità sufficiente e con tempistica adeguata;
- b) assicurargli le necessarie cure sanitarie ed un adeguato livello di benessere fisico e etologico;
- c) consentirgli un'adeguata possibilità di esercizio fisico;
- d) prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga;
- e) garantire la tutela di terzi da aggressioni;
- f) assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora degli animali.

3. Controllo della riproduzione.

1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono affinché chiunque adibisca alla riproduzione un animale da compagnia tenga conto delle caratteristiche fisiologiche e comportamentali del proprio animale, in modo da non mettere a repentaglio la salute ed il benessere della progenitura o dell'animale femmina gravida o allattante. Le Regioni stabiliscono, inoltre, che

il proprietario o detentore di cani provveda alla iscrizione all'anagrafe canina di norma entro trenta giorni dalla nascita, o dall'inizio della detenzione.

4. Sistema di identificazione dei cani.

1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e il Ministero della salute si impegnano, ciascuno per quanto di competenza, ad introdurre misure dirette a ridurre il fenomeno del randagismo mediante:

- a) l'introduzione del *microchips*, come unico sistema ufficiale di identificazione dei cani, a decorrere dal 1° gennaio 2005;
- b) la creazione di una banca dati informatizzata, su base regionale o provinciale, che garantisca la connessione con quella di cui alla lettera c) del presente articolo;
- c) l'attivazione di una banca dati nazionale istituita presso il Ministero della salute, intesa come indice dei *microchips*, inviati dalle singole anagrafi territoriali.

2. Ai fini della corretta ed uniforme applicazione del presente punto, il Ministero della salute e le Regioni si impegnano a concordare, entro centoventi giorni dalla stipula del presente accordo, le modalità tecniche e operative di interconnessione e di esecuzione del sistema informatico.

5. Commercio, allevamento, addestramento e custodia a fini commerciali.

1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono a sottoporre all'autorizzazione di cui all'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, anche le attività di commercio, di cui all'art. 1, comma 2, lettera c). A tal fine, le Regioni richiedono, almeno, i seguenti requisiti:

- a) la conformità ai requisiti di cui all'allegato A del presente accordo;
- b) le generalità della persona responsabile dell'attività;
- c) i requisiti dei locali e delle attrezzature utilizzati per l'attività;
- d) la specie di animale da compagnia che si intende commerciare, addestrare, allevare o custodire;
- e) il possesso per la persona responsabile, delle cognizioni necessarie all'esercizio di tale attività, di una qualificata formazione professionale o di una comprovata esperienza nel settore degli animali da compagnia;
- f) i locali e le attrezzature utilizzate per l'attività abbiano requisiti che siano stati giudicati validi e sufficienti dalle Autorità sanitarie dell'Azienda Sanitaria locale che ha effettuato il sopralluogo;
- g) l'aggiornamento da parte dell'azienda dei registri di carico e scarico dei singoli animali da compagnia, compresa l'annotazione della loro provenienza e destinazione.

2. I requisiti dell'allegato A non si applicano alle attività di toelettatura, ai canili sanitari e ai rifugi, per i quali si rinvia alle specifiche disposizioni vigenti in materia.

3. Il Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, provvede ad indicare le modalità di detenzione delle altre specie di animali da compagnia.

6. Pubblicità, spettacoli, esposizioni, competizioni e prelievo economico a favore del benessere animale.

1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano vietano la partecipazione a manifestazioni espositive di cani e gatti di età inferiore a 4 mesi e consentono agli animali di età superiore la partecipazione a dette manifestazioni a condizione che abbiano idonea copertura vaccinale per le malattie individuate dalle Autorità sanitarie territoriali.

2. In occasione di attività di commercio, di pubblicità, di spettacolo, di sport, di esposizione o di analoghe manifestazioni a scopo di lucro, che implicino l'utilizzazione di animali da compagnia, le Regioni possono prescrivere che l'organizzatore delle manifestazioni versi una quota, fino al 5% dell'incasso. L'entità ed il criterio di prelievo sono stabiliti dalla Regione territorialmente

competente alla quale deve essere effettuato il versamento. La Regione è vincolata all'utilizzo di tali fondi per iniziative svolte a favore del benessere degli animali.

7. Programmi di informazione e di educazione.

1. Il Ministero della salute promuove programmi di informazione e di educazione per favorire la diffusione e l'applicazione dei principi contenuti nel presente decreto e per affermare il rispetto degli animali e la tutela del loro benessere sia fisico che etologico, ivi compresa la preparazione di cani per i disabili e l'utilizzazione degli animali da compagnia ai fini della *pet-therapy*. Detti programmi, rivolti, in particolare, a coloro che sono interessati alla custodia, all'allevamento, all'addestramento, al commercio e al trasporto di animali da compagnia, richiamano l'attenzione sui seguenti aspetti:

a) l'addestramento di animali da compagnia per i disabili o per la *pet-therapy* o a fini commerciali o da competizione deve essere effettuato soltanto da parte di persone con cognizioni e competenze specifiche;

b) le eventuali conseguenze negative per la salute ed il benessere degli animali selvatici, del loro acquisto o inserimento come animali da compagnia;

c) i rischi di aumento del numero degli animali non voluti ed abbandonati, derivanti dall'acquisto irresponsabile di animali da compagnia;

d) la necessità di scoraggiare:

1) il dono di animali da compagnia ai minori di 16 anni senza l'espresso consenso del loro genitore o di altre persone che esercitano la responsabilità parentale;

2) il dono di animali da compagnia come premio, ricompensa o omaggio;

3) la riproduzione non pianificata di animali da compagnia.

e) la promozione della rilevanza dell'iscrizione dei cani all'anagrafe territoriali.

2. È rimessa alla valutazione discrezionale delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, avvalendosi dei servizi veterinari delle Aziende sanitarie locali, la promozione di programmi di informazione e di educazione analoghi a quelli di cui al comma 1.

3. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, avvalendosi dei servizi veterinari delle Aziende sanitarie locali, promuovono ed attuano corsi di formazione o di aggiornamento sul benessere animale rivolti ai medici veterinari, al personale di vigilanza e alle associazioni di volontariato.

8. Manifestazioni popolari.

1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano si impegnano ad autorizzare lo svolgimento di gare di equidi o altri ungulati nel corso di manifestazioni popolari solo nel caso in cui:

a) la pista delle corse sia ricoperta da materiale idoneo ad attutire i colpi degli zoccoli degli animali sul terreno asfaltato o cementato;

b) il percorso della gara, nel caso di cui alla lettera a), sia circoscritto con adeguate sponde capaci di ridurre il danno agli animali, in caso di caduta, nonché per garantire la sicurezza e l'incolumità delle persone che assistono alle manifestazioni.

9. Tecniche di pet-therapy accoglienza degli animali e cimiteri.

1. Ai fini di agevolare una più ampia diffusione dei nuovi orientamenti clinico-terapeutici con i cani per disabili e con le tecniche della «*pet-therapy*», le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano valutano l'adozione di iniziative intese a:

a) agevolare il mantenimento del contatto delle persone, anziani e bambini in particolare, siano esse residenti presso strutture residenziali, quali case di riposo e strutture protette o ricoverate presso istituti di cura, con animale da compagnia di loro proprietà o con animali comunque utilizzabili per la «*pet therapy*»;

b) rendere tutti i luoghi pubblici, ivi compresi i mezzi di trasporto, accessibili anche per i cani di accompagnamento dei disabili.

2. Le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano possono promuovere, a livello alberghiero e dei maggiori centri turistici, ivi comprese le spiagge e gli stabilimenti balneari, l'accoglienza temporanea dei cani e dei gatti e degli altri animali da compagnia.

3. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono disciplinare la realizzazione di cimiteri per animali da compagnia, destinati a mantenerne viva la memoria.

Allegato A

Dimensioni dei box per cani e degli annessi recinti all'aperto

Peso del cane in kg	Superficie minima del pavimento del box coperto/cane in mq	Superficie minima adiacente al box per il movimento del cane	
meno di 10 da 11 a 30 più di 30	1,0 1,5 2,0	Fino a 3 cani m2 per ciascun cane	Oltre 3 cani m2 per ciascun cane
		1,5 2,0 2,5	1,0 1,5 2,0